

Accordo di integrazione degli accordi

in data 21 maggio 1998

Ferrovie dello Stato S.p.A., assistita da Agens, e le OO.SS. firmatarie

Premessa

La validità degli specifici accordi siglati in materia il 21 maggio 1998 e la necessità di verificare quanto convenuto nel presente accordo alla luce delle innovazioni legislative che interverranno in materia, anche all'interno del nuovo C.C.N.L. di settore,

al fine di migliorare la operatività delle intese sulle modalità di gestione delle eccedenze di personale nell'ambito del processo di risanamento del Gruppo F.S., confermando quanto già previsto nell'accordo di costituzione del "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e, dell'occupazione per il personale della Società F.S. S.p.A." del 21 maggio 1998,

ed in considerazione delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, ovvero della individuazione delle condizioni organizzative (nuova organizzazione del lavoro, interventi tecnologici, modificazioni di attività, ecc.) che determinino eccedenze di personale,

Convengono

ad integrazione e parziale modifica degli accordi citati in premessa, di utilizzare i criteri e le procedure di seguito illustrate.

La Società, a livello competente di relazioni industriali laddove sussistano condizioni produttive ed organizzative che determinino impatti sul fattore lavoro, ivi comprese le eccedenze di personale, attiverà la negoziazione con le OO.SS. regionali/ex compartimentali e le R.S.U. interessate:

- A) la negoziazione sarà attivata sulla base di motivate ed articolate proposte che esplicitino:
 - a) le condizioni organizzative e/o tecnologiche;
 - b) gli obiettivi perseguiti;
 - c) l'attuazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro legati al ciclo produttivo;
 - d) l'articolazione dei regimi di orario dei turni di servizio;
 - e) le conseguenti nuove dimensioni della forza lavoro;
 - f) la pianificazione delle azioni di compensazione delle risorse umane per il superamento delle situazioni di carenza ed eccedenza, perseguite anche al di fuori degli ambiti organizzativi di riferimento, attraverso risoluzioni dei rapporti di lavoro e mobilità geografica e/o professionale.

Contestualmente la Società deve provvedere formalmente a comunicare anche al Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società F. S. S.p.A. l'attivazione della procedura.

- B. Prioritariamente saranno realizzate le mobilità geografiche e/o professionali di natura volontaria accogliendo le domande individuali nel rispetto del criterio della maggiore anzianità di servizio in possesso dei richiedenti sulla base delle quantità e dei posti concordati.

- C. A concorrenza dei quantitativi accertati per la gestione delle ulteriori di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono secondo la successione di priorità indicata, all'interno del medesimo ambito territoriale e per settore professionale di riferimento, interdivisionale e produttivo:
- a) Risoluzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato i requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione nella misura massima, fissato per il personale ferroviario nei 37 anni di anzianità contributiva secondo il criterio della maggiore anzianità contributiva. Eccezionalmente, in presenza di motivate esigenze tecnico-produttive la Società potrà eventualmente escludere dal provvedimento alcune specifiche professionalità entro i limiti già definiti;
 - b. Risoluzione incentivata dei rapporti di lavoro, con applicazione delle modalità definite dallo specifico accordo del 21 maggio 1998, nei confronti del personale in possesso dei requisiti per il conseguimento delle pensioni di anzianità con le regole previste dalla riforma "Dini", operante per il personale di Ferrovie dello Stato sin alla data del prossimo 31 dicembre 2001, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. della legge 449/97, accogliendo le domande nell'ordine della maggiore anzianità contributiva;
 - c) Ricorso alle prestazioni del "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società F.S. S.p.A." come definite nell'accordo costitutivo dello stesso.
 - D. Esaurite le azioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si adotteranno procedure di mobilità obbligatoria, geografica e/o professionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nel C.C.N.L. vigente ed a completamento dei riequilibri si ricorrerà alle prestazioni ordinarie del "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società F.S. S.p.A.", come definite nell'accordo costitutivo dello stesso e secondo modalità, ripartizioni e criteri di turnazione che saranno definiti tra le Parti.

Le Parti, infine, si impegnano a completare la revisione di tutta la materia disciplinata negli accordi sottoscritti in data 21 maggio 1998 nel contesto della definizione del nuovo C.C.N.L. .
Roma, 23 novembre 1999
seguono firme